



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1195** del **06/10/2020**

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla Società Dunamis S.r.l. per la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Cervo nel comune di Castelletto Cervo.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------------|-----|-------|
| Impresa: | Dunamis S.r.l. | | | | |
| Sede Legale: | Via Bianzè, 24 bis | Comune | Torino | Cap | 10153 |
| Sede Operativa: | lungo il torrente Cervo | Comune | Castelletto Cervo | Cap | 13851 |
| Codice fiscale: | 11574910011 | Partita IVA: | 11574910011 | | |
| Indirizzo posta elettronica certificata: | dunamis2016@pec.it | | | | |

In data 07/04/2017, con nota ns. prot. n 8000, la Società Dunamis S.r.l. con sede legale in Torino, in Via Bianzè, 24 bis, aveva presentato istanza di nuova concessione di derivazione da acque superficiali per realizzare una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Cervo nel territorio Comunale di Castelletto Cervo.

In data 11/04/2017, con nota ns. prot. n. 8277, questa Amministrazione aveva comunicato l'avvio e la contestuale sospensione di tale procedimento al fine di permettere l'espletamento della procedura di verifica di impatto ambientale dovuta in quanto l'impianto in progetto risultava superare le soglie previste al punto n. 41 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

La procedura di Verifica di Impatto Ambientale si concluse, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 739 del 18 luglio 2017, senza la sottoposizione del progetto presentato dalla Dunamis S.r.l. alla successiva fase di Valutazione, ma con l'assegnazione di alcune prescrizioni.

In data 20/07/2017, con nota ns. prot. n 16504, questa Amministrazione, ravvisato l'esito favorevole della procedura di Verifica di Impatto Ambientale, comunicava la ripresa del procedimento di concessione richiedendo al contempo che la documentazione progettuale presentata fosse integrata tenendo conto delle prescrizioni tecniche contenute nella citata D.D. della Provincia di Biella n 739/2017. Nella medesima comunicazione veniva inoltre richiesta al proponente la presentazione della relativa istanza di Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs 387/2003

e ss.mm.ii. così come previsto dall'articolo 15-bis del Regolamento Regionale 10/R (D.P.G.R. n 10/R /2003).

In data 08/08/2017, con nota ns. prot. n. 17962, la Dunamis S.r.l. trasmetteva a questa Amministrazione l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., senza la documentazione progettuale necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica così come previsto dal comma 1 dell'art. 15-bis del citato Regolamento Regionale 10/R.

In data 11/08/2017, con nota ns. prot. n. 18197, questa Amministrazione comunicava al proponente che i termini di avvio del procedimento autorizzativo previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. dovevano intendersi sospesi fino alla conclusione della fase relativa alla concorrenza prevista dalla D.P.G.R. n 10/R /2003.

In data 02/01/2018 con Ordinanza n. 1 del Dirigente d'Area, l'istanza della società "Dunamis Srl" ed il progetto ad essa allegato furono ammessi ad istruttoria di rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 e seguenti del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii..

In data 27/02/2018, con nota ns. prot. n. 5334 del 28/02/2018, è pervenuta a questa Amministrazione, da parte della "Imballaggi Val Tanaro" S.p.A., una istanza per la realizzazione di una nuova centralina idroelettrica tecnicamente incompatibile con quella prevista dalla domanda presentata dalla "Dunamis" S.r.l., poiché aventi entrambi per oggetto lo sfruttamento di portate acqua derivabile dal medesimo corpo idrico superficiale, nella medesima località e per le medesime finalità. Tali condizioni hanno determinato i presupposti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. per la gestione di istanze concorrenti.

Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella del 15 febbraio 2019, n. 181 è stata disposta l'archiviazione dell'istanza presentata dalla "Imballaggi Valtanaro" S.p.A..

Con Ordinanza n. 30 del 07/03/2019 questa Amministrazione è stata convocata la Visita Locale, di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss.mm.ii., per il progetto presentato dalla "Dunamis" S.r.l.. Durante il sopralluogo, avvenuto in data 19/04/2019, fu richiesto al proponente di fornire le integrazioni richieste dagli enti coinvolti nell'istruttoria; la "Dunamis" S.r.l. provvede ad inviare la documentazione integrativa in data 01/10/2019, con nota ns. prot. n 19083.

In data 15/10/2019, con nota ns. prot. n 20285, questa Amministrazione provvedeva a richiedere al proponente di presentare la documentazione progettuale necessaria per poter dare avvio al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

In data 08/01/2020, con nota ns. prot. n. 548 del 09/01/2020, la Società Dunamis S.r.l. provvedeva a trasmettere a questa Amministrazione la documentazione progettuale richiesta.

In data 22/01/2020, con nota ns. prot. n. 1570, questa Amministrazione faceva rilevare al proponente alcune lacune nella documentazione presentata tali da impedire l'avvio del procedimento autorizzativo richiesto.

In data 06/02/2020, con nota ns. prot. n. 2695 del 07/02/2020, la Società in oggetto provvedeva ad inoltrare agli Uffici scriventi le integrazioni richieste.

Società Dunamis S.r.l., con la citata nota ns. prot. n. 2695 del 07/02/2020, comunicava a questi Uffici che la Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico aveva già rilasciato il NULLA OSTA (protocollo ministeriale n. 11909 del 24-01-2020), previsto dal comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa delle condutture per il trasporto dell'energia elettrica previste in progetto; provvedendo contestualmente a trasmettere copia di tale atto.

In data 21/02/2020, con nota ns. prot. n. 3756, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

In data 27/02/2020, con nota ns. prot. n. 4127, questa Amministrazione, ha provveduto ad indire una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. come previsto dal comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, da effettuarsi in forma sincrona poiché l'istruttoria in oggetto risultava particolarmente complessa, in quanto doveva rilasciare numerosi atti abilitativi e coordinarsi con i procedimenti di rilascio della concessione di derivazione da acque superficiali (ai sensi della D.P.G.R. n. 10/R/2003) e quello di imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità (di cui agli artt. 11 e 16 d.p.r. 327/2001), ragion per cui si è reputato opportuno ricorrere direttamente alla Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona coerentemente con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 14-bis e dall'articolo 14-ter della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii..

In considerazione delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con i Decreti dell'8 e 9 Marzo 2020 e grazie alla disponibilità fornita da ANCI Piemonte nel mettere a disposizione la propria struttura informatica per la gestione delle videoconferenze, la prima seduta della Conferenza dei Servizi si è regolarmente svolta il 19 marzo in forma di videoconferenza.

A seguito delle risultanze della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi inerente l'istruttoria in oggetto, del 19/03/2020, la Provincia di Biella ha provveduto a richiedere i necessari chiarimenti alla Società Dunamis S.r.l., con nota ns. prot. n. 6320 del 01/04/2020.

La Società Dunamis S.r.l., in data 27/04/2020 con nota ns. prot. n. 7315, ha domandato una proroga di un mese per la presentazione delle integrazioni richieste durante la prima seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 19/03/2020. Tale istanza veniva giustificata dal fatto che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali emanate per il contenimento del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali (COVID-19) hanno inevitabilmente determinato un ritardo nella predisposizione degli elaborati integrativi. In considerazione delle argomentazioni addotte dal proponente questa Amministrazione ha ritenuto di poter concedere la proroga richiesta, indicando il 31/05/2020 quale termine per la presentazione della documentazione integrativa.

La Società Dunamis S.r.l. ha trasmesso i chiarimenti richiesti in data 31/05/2020 con nota pervenuta al prot. n. 9336 del 01/06/2020.

Questa Amministrazione ha pertanto provveduto, con nota prot. n. 0334 del 17/06/2020 a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i, in data 06/07/2020.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 06/07/2020 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- Comune di Castelletto Cervo: Concessione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001;
- Unione dei Comuni "Tra Baraggia e Bramaterra": autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
- Comune di Castelletto Cervo: comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Regione Piemonte: autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
- Regione Piemonte: concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
- Regione Piemonte: denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
- Provincia di Biella: imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001.

Non sono invece ricompresi nel presente atto:

- la Concessione per la derivazione e uso d'acqua pubblica di rilascio della concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi della D.P.G.R. n 10/R/2003;
- il Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico per le interferenze con le comunicazioni elettroniche, già conseguito dal proponente con provvedimento prot. n. 11909 del 24-01-2020.

E' operata qui di seguito – in osservanza agli artt. 14-ter e 14-quater della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. - la valutazione delle posizioni espresse nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 06/07/2020:

a) Pareri espressi nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi:

- **Provincia di Biella:** presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
- **L'Unione dei Comuni "Tra Baraggia e Bramaterra":** presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, ha espresso parere favorevole.

b) Pareri trasmessi con nota scritta:

- **Comune di Castelletto Cervo:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi. aveva già espresso parere favorevole con la nota prot. n. 5563 del 17/03/2020.
- **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Tecnico regionale - Biella e Vercelli:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, ha espresso parere favorevole con prescrizioni con la nota prot. n. 11422 del 03/07/2020.
- **Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con la nota prot. n. 11451 del 03/07/2020, circa il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.
- **A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, ha fornito alla Provincia il supporto tecnico per l'istruttoria di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 con la nota prot. n. 11521 del 06/07/2020, proponendo l'assegnazione di alcune prescrizioni.
- **Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica - Infrastrutture e Servitù Militari:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi. Benchè non debba rilasciare alcuna autorizzazione è stato invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto. Comando R.F.C. ha espresso il proprio Nulla Contro alla realizzazione delle opere in progetto con la nota ns. prot. n. 10687 del 23/06/2020.

c) Parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "*Lavori della Conferenza dei Servizi*"), da parte:

- **A.S.L. BI Dipartimento Prevenzione:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi. Benchè non debba rilasciare alcuna autorizzazione è stata invitata in qualità di autorità competente alle valutazioni in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica, fornisce alla Provincia il supporto tecnico per l'istruttoria per autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003.
- **Autorità di Bacino del Fiume Po:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi. Benchè non debba rilasciare alcuna autorizzazione è stata invitata alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.
- **e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, partecipa alla Conferenza dei Servizi in qualità di gestore della rete, senza diritto di voto, secondo quanto disposto dalla parte III, punto 14.10, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- **Ministero Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta:** non presente all'ultima seduta della Conferenza

dei Servizi, benchè avesse già rilasciato il proprio nulla osta, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/03, con provvedimento prot. n. 11909 del 24-01-2020 è stato invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.

- **Agenzia delle Dogane di Biella:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi. Benchè non debba rilasciare alcuna autorizzazione è stato invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori contributi riguardanti le opere in progetto.

•

d) Si segnala infine che i seguenti soggetti hanno dichiarato segnalato la propria incompetenza rispetto all'istruttoria in oggetto:

- **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, ha fatto pervenire la nota ns. prot. n. 5750 del 20.03.2020 nella quale specifica che ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, le attività connesse al rilascio e al controllo dei titoli autorizzativi esulano dal perimetro delle priorie competenze.
- **Regione Piemonte – Direzione Ambiente, energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio:** non presente all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi ha inviato nota prot. n. 9378 del 02/06/2020 in cui comunica che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in progetto sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale di Castelletto Cervo.

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto:

- dei verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 19/03/2020 e 06/07/2020, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- Dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza dei Servizi, parte integrante dei relativi verbali.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16.07.2012, l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento, in capo all'Amministrazione Comunale interessata, di idonee garanzie finanziarie, finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; tali garanzie finanziarie sono stabilite nella misura del 50% del valore degli interventi di ripristino quantificati nella apposita perizia giurata.

Ai sensi del punto n. 14 della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 il proponente dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori, all'Amministrazione Comunale interessata, delle garanzie finanziarie, pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, tali garanzie dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovate da atti di collaudo o di fine lavori.

Per l'esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra è necessario l'esproprio definitivo, l'asservimento e la occupazione temporanea di vari terreni di proprietà privata, mediante procedura espropriativa.

Ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio pertanto si è provveduto ad effettuare la fase partecipativa informando i proprietari interessati, come prescritto ex lege e precisamente: con RACC AR, note prot. n. 13652, 13687, 13688, 13689, 13690, 13691, 13698, 13700, 13701, 13702, 13706, 13707, 13709, 13711, 13713, 13722, 13718, 13717 e 13719 del 04/08/2020 della Provincia è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ex artt 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 ai proprietari noti e viventi dei terreni espropriandi, si è invece proceduto mediante pubblicazione di avviso circa l'avvio del procedimento in parola sia sull'Albo Pretorio del Comune di Castelletto Cervo che sul quotidiano a tiratura nazionale "Avvenire" del 28/02/2020 e del 15/07/2020 e sul giornale locale "Il Biellese" del 28/02/2020 e del 17/03/2020 per i proprietari defunti o irreperibili ai sensi della normativa di settore (DPR 327/2001).

I proprietari dunque sono stati informati della possibilità di produrre, entro 30 giorni le proprie osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti per la valutazione dell'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni ai sensi delle vigenti leggi (D. Lgs 29/12/2003, n. 387 art 12., Legge 241/1990 artt 7 e 8., Artt. 11 e 16 dpr 327/2001).

Nel termine di legge (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) NON sono pervenute osservazioni sulle quali l'autorità espropriante debba pronunciarsi ai sensi dell'art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001 con atto motivato.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

Vista la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore della Società Dunamis S.r.l. per la realizzazione e la gestione di una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Cervo nel comune di Castelletto Cervo.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la Dunamis S.r.l. alla realizzazione e alla gestione di una nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Cervo nel comune di Castelletto Cervo.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - Concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
 - autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
 - autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;

- concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
 - denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
 - imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001.
3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
 4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
 5. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 6. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
 7. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
 9. L'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.
 10. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
 11. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
 - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
 - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
 12. Di stabilire che l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
 13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
 14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
 15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata, al richiedente e ai Comune interessato dall'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

16. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della presente autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio
17. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 1 D.P.R. 327/2001, che la presente dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia di 5 anni, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni.
18. Di dare atto che nel termine di cui all'art. 11 e 16 comma 10 D.P.R. 327/2001 (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) NON sono pervenute osservazioni sulle quali l'autorità espropriante debba pronunciarsi con atto motivato.
19. Di delegare alla Dunamis srl i poteri espropriativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, il cui esercizio sarà limitato strettamente agli immobili individuati dal P.P.E. allegato al progetto approvato con il presente Atto.
20. La delega è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell'indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8).
21. La Dunamis srl è direttamente responsabile dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dalla Dunamis srl medesima direttamente svolte; parimenti, la suddetta Dunamis srl dovrà terminare validamente il procedimento entro il termine della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza che sia stato emanato il decreto di esproprio/asservimento, in quanto la Provincia resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (art 42 bis DPR 327/2001) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a carico della delegata Dunamis srl tutti gli obblighi risarcitori previsti ex art 42bis del D.P.R. 327/2001.
22. Parimenti, la concessionaria Dunamis srl sarà unica responsabile e tenuta al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili interessati qualora trovi applicazione l'art. 39 del D.P.R. 327/2001.
23. La delegata azienda Dunamis srl gestirà altresì in toto in maniera autonoma il procedimento di nomina del collegio dei Tecnici ex art 21 del DPR 327/2001, qualora richiesto dai privati espropriandi. In tale ambito la azienda delegata agirà dunque come "autorità espropriante" ex art 21 comma 3 et seguenti.
24. Vengono delegate altresì alla Dunamis srl le procedure finalizzate all'occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all' art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli atti del procedimento mediante servizio postale ex Legge 20/11/1982 n. 890 articolo 12, e mediante PEC, in base al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, articolo 48.
25. Sono esclusi dalla delega l'emanazione del decreto di esproprio e/o dell'atto di imposizione di servitù di cui agli artt. 23 e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., che verranno emanati dal Servizio Provinciale Espropriazioni previa proposta della bozza del relativo atto da parte della Dunamis srl. Quest'ultima, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Saranno altresì a carico dell'azienda delegata tutte le operazioni preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione presso Agenzia Entrate, trascrizione presso Conservatoria RR/II, notifica ai proprietari etc etc).
26. L'Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa.
27. Ogni comunicazione trasmessa dalla Dunamis srl, in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo "Amministrazione Provinciale di Biella – Area Tecnica – Ufficio di Staff - via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo la Dunamis srl dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento

con il quale la delega è conferita).

- 28.** Si conviene che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, trascrizioni presso RRII, volture catastali, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario.
- 29.** Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo, nella parte successivo al presente atto, è il Dirigente dell' Area Tecnica della Provincia di Biella, arch. Graziano Patergnani.
- 30.** Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Allegato A - PRESCRIZIONI

Dunamis S.r.l. - Centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Cervo nel territorio Comunale di Castelletto Cervo

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. La Dunamis S.r.l. dovrà provvedere, entro la data di avvio dei lavori, ad aggiornare la perizia giurata allegata al progetto al fine di ricalcolare il costo delle opere di rimessa in pristino dei luoghi a fine vita dell'impianto tenendo conto delle modifiche e delle prescrizioni assegnate dagli Enti competenti nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica. Copia di tale documento dovrà poi essere trasmessa al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:

Tutela paesaggistica

2. si richiede che la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, includa tutti i manufatti e le opere edilizie compresi nel presente progetto;
3. i calcestruzzi impiegati, sia per l'intasamento dei paramenti lapidei sia per i fabbricati accessori, siano pigmentati in pasta nelle cromie delle pietre utilizzate o comunque nella gamma delle terre;
4. per quanto concerne le superfici lasciate "a vista" dei rivestimenti lapidei, così come delle riprofilature spondali, non presentino incisioni/tagli derivanti dalle operazioni di formazione dei blocchi; altresì l'intasamento in malta cementizia nei giunti tra i blocchi spondali sia arretrato in sottolivello rispetto alla superficie del paramento;
5. la copertura in lamiera del locale turbine presenti finitura opaca di colore bruno o verde scuro;
6. il tetto del locale della cabina MT abbia struttura in legno in luogo della soletta cementizia visibile dall'esterno; Per quanto concerne la cabina MT, ai fini di un migliore inserimento paesaggistico, si chiede di valutare la possibilità di inserire sui prospetti esterni, un rivestimento in doghe di legno con finitura ad invecchiamento naturale, posato ad andamento verticale;

Tutela archeologica

Premesso che il soggetto proponente, non avendo ancora la disponibilità delle aree oggetto di intervento, ha proposto di non effettuare i sondaggi archeologici preventivi richiesti da questo Ufficio ai sensi dell'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (ns. nota prot. n. 3371 del 19/03/2020), e di effettuare invece direttamente l'assistenza archeologica in corso d'opera agli scavi per la posa del cavidotto interrato, assumendosi la responsabilità di ogni possibile rischio derivante da questa scelta in relazione all'eventuale rallentamento o interruzione dei lavori;

7. Questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, esprime parere favorevole all'avvio dei lavori, a condizione che le attività di scavo sopramenzionate siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo del professionista o della ditta archeologica incaricata e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<http://www.sabapno.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.
8. Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di

quanto rinvenuto, nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Prescrizioni assegnate dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Regione Piemonte:

9. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
10. le opere connesse all'edificio della centrale dovranno essere posizionate oltre alla fascia di rispetto dei 10 m. dal confine catastale demaniale o dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua, applicando la condizione che tuteli maggiormente il corso d'acqua, art. 96 del R.D. 523/1904;
11. il canale di scarico dovrà prevedere, in quanto non evidenti nell'elaborato 10 (sezione 8), opere al piede con funzioni antierosive, inoltre si dovrà prevedere il ripristino della difesa spondale fino al canale di restituzione ;
12. le quote di imposta della fondazione del canale di restituzione, in particolare nell'estremità di valle dovranno essere ad una quota antiscalzamento (non dovrà essere inferiore almeno ai 2 metri dalla quota di massima erosione di fondo alveo);
13. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
14. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
15. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, non ricomprese nell'elaborato Tav 19 "Planimetria di cantiere", saranno oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
16. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;
17. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
18. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
19. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
20. il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
21. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
22. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
23. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa,

entro il 31/12/2021, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

24. la società Dunamis s.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
25. ad avvenuta ultimazione, la società Dunamis s.r.l. dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
26. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato torrente Cervo;
27. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
28. la società Dunamis s.r.l. autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
29. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
30. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa.

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO